

ALLEGATO SUB A)

Regolamento
per l'applicazione del canone
per l'installazione
di mezzi pubblicitari

INDICE

Premessa	pag. 5
Art. 1 - Ambito di applicazione ed oggetto del regolamento	» 7
Art. 2 - Tariffe	» 7
Art. 3 - Categoria delle località	» 7
Art. 4 - Modalità di effettuazione della pubblicità. Limitazioni e divieti.	» 8
Art. 5 - Impianti pubblicitari. Tipologia.	» 9
Art. 6 - Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari. Presupposto del canone ..	» 11
Art. 7 - Modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione degli impianti pubblicitari	» 11
Art. 8 - Soggetto obbligato	» 12
Art. 9 - Modalità di applicazione del canone	» 12
Art. 10 - Dichiarazione	» 12
Art. 11 - Pagamento del canone	» 13
Art. 12 - Rettifica ed accertamento d'ufficio	» 14
Art. 13 - Pubblicità ordinaria	» 14
Art. 14 - Pubblicità effettuata con veicoli	» 15
Art. 15 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni	» 16
Art. 16 - Pubblicità varia	» 16
Art. 17 - Riduzioni del canone	» 17
Art. 18 - Esenzioni dal canone	» 17
Art. 19 - Sanzioni amministrative pecuniarie ed interessi	» 18
Art. 20 - Sanzioni amministrative e rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi	» 19
Art. 21 - Funzionario responsabile del procedimento	» 19
Art. 22 - Gestione del servizio	» 20
Art. 23 - Abolizione dell'imposta comunale sulla pubblicità	» 20
Art. 24 - Entrata in vigore	» 20
Allegato 1 - Tariffe del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari	» 22
Allegato 2 - Deliberazione di approvazione del regolamento	» 26

Regolamento per l'applicazione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari

Art. 1 Ambito di applicazione ed oggetto del regolamento

1. La pubblicità esterna effettuata nel territorio del Comune è assoggettata, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, ad un canone a favore del Comune.

2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari.

Note:

- Il presente canone è alternativo all'imposta comunale sulla pubblicità.
- Riveste natura patrimoniale e trova riferimento normativo negli artt. 52 e 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Per le parti lasciate "libere" dalla citata normativa i Comuni possono autonomamente delineare il relativo iter procedimentale; la presente proposta di regolamento costituisce un esempio di carattere applicativo.

Art. 2 Tariffe

1. Le tariffe del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari sono deliberate dal Comune contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

Note

- Il termine di approvazione delle tariffe coincide con quello di approvazione del bilancio di previsione, così come previsto dall'art. 54 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (IRAP).

Art. 3 Categoria delle località

1. Agli effetti dell'applicazione del canone, le località del territorio del Comune sono ~~suddivise in tre categorie in relazione alla loro~~ ~~importanza~~ comprese in un'unica categoria.

- categoria normale
- ~~categoria speciale~~
- ~~categoria super speciale~~

~~Appartengono alla categoria speciale le località comprese e~~ ~~definite dalle seguenti~~

Appartengono alla categoria super speciale le località sotto specificate

3. Alle categorie normale appartengono tutte le altre località del territorio comunale.

4. Le tariffe per la categoria speciale del canone sono maggiorate del 150 per cento rispetto alle tariffe previste per la categoria normale, mentre le tariffe per la categoria super speciale del canone sono maggiorate del 300 per cento rispetto alle tariffe previste per la categoria normale.

5. Le tariffe del canone per i mezzi pubblicitari installati su beni privati sono ridotte in misura di un terzo rispetto agli analoghi mezzi pubblicitari installati su beni pubblici.

Note

- La previsione di n. 3 categorie di località, come pure l'indicazione dei relativi coefficienti moltiplicatori, riveste unicamente valore esemplificativo, così che i Comuni potranno rinominarle, aumentare o diminuire le categorie ed aumentare o diminuire i corrispondenti coefficienti moltiplicatori della tariffa base del canone.
- La riduzione del canone per i mezzi pubblicitari installati su beni privati di "almeno" un terzo riveste carattere obbligatorio, così come previsto dall'art. 62, secondo comma, lettera f, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

**Art. 4
Modalità
di effettuazione
della pubblicità.
Limitazioni
e divieti.**

1. Qualsiasi forma di pubblicità è subordinata agli atti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento in materia.

2. Per i divieti e le limitazioni di particolari forme di pubblicità, si fa rinvio alle disposizioni di cui al successivo art. 5.

Nota

- Anche se qualsiasi forma di pubblicità è subordinata all'ottenimento di una autorizzazione amministrativa, l'applicazione del presente canone è effettuata anche nei confronti dei mezzi pubblicitari abusivi, fermo restando nei confronti di questi l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal codice della strada o di quelle stabilite dall'art. 24, secondo comma, del decreto legislativo n. 507 del 1993, in aggiunta a quelle di carattere sanzionatorio-patrimoniale.

Art. 5
Impianti
pubblicitari.
Tipologia

1. Il consiglio comunale adotta il piano generale degli impianti pubblicitari, con il quale determina la quantità e le caratteristiche degli stessi attenendosi ai seguenti criteri:

A. *Classificazione dei mezzi pubblicitari.*

I mezzi pubblicitari si classificano in:

1. *Mezzi pubblicitari di esercizio.*

Si intendono per tali le scritte, tabelle e simili, a carattere permanente, esposte esclusivamente nella sede di una attività, industria, commercio, arte o professione, che contengono il nome del titolare o la ragione sociale, la qualità o l'attività, l'indicazione generica dei prodotti o dei servizi.

2. *Mezzi pubblicitari non di esercizio.*

Si intendono per tali le scritte o simboli o altri impianti, a carattere permanente, esposti in luogo diverso dalla sede di attività, che contengono o meno l'indicazione generica dei prodotti o dei servizi.

Le insegne, targhe, pannelli e simili si classificano secondo la loro sistemazione in:

- a. a bandiera (orizzontale e verticale) sporgenti dal muro;
- b. frontali (orizzontali o verticali) contro muro;
- c. a giorno (su tetti, pensiline, cancelli, paline).

B. *Criteri di specificazione.*

1. *Colore*

Il colore rosso non deve mai essere installato in vicinanze di impianti semaforici in posizione tale da ingenerare disturbo in chi guida.

2. *Ubicazione e carattere delle insegne e simili*

L'insegna deve essere di massima installata nell'ambito attività alla quale si riferisce.

Non è ammessa la collocazione di insegne in punti tali da ingenerare confusione con la segnaletica stradale esistente o comunque da intralciare la circolazione.

Quando si rende necessaria la collocazione di segnaletica stradale, le insegne preesistenti che possono ingenerare confusione devono, con ordinanza del Sindaco, venire rimosse.

3. *Dimensione e posizione delle insegne e simili*

Le dimensioni delle insegne a bandiera devono essere proporzionate all'altezza del fabbricato ed alla larghezza della sede stradale.

Per la collocazione di detta pubblicità devono essere osservate le sotto indicate disposizioni:

- a. per gli impianti collocati in corrispondenza di vie e piazze pubbliche sprovviste di marciapiede, l'altezza del mezzo pubblicitario non deve essere inferiore a mt. 2.50 dal piano stradale;
- b. gli impianti installati nelle vie e piazze munite di marciapiede devono essere contenuti a non meno di cm. 30 entro il bordo del marcia-

piede stesso e l'altezza non deve essere inferiore a mt.2.50 dal piano stradale.

La collocazione delle insegne luminose attraverso i portici, da fondo portico o pilastro e da pilastro a pilastro può avvenire ad una altezza da terra non inferiore a mt. 2.50.

Le insegne luminose a bandiera, da sistemarsi a fondo portico, sempre nel rispetto della altezza da terra di mt. 2.50, non possono sporgere oltre il quarto della larghezza del portico, compresi i supporti.

*C. Classificazione della cartellonistica stradale.
I cartelli e simili possono essere classificati:*

- a. secondo la funzione
 - 1. pubblicitari in genere;
 - 2. informativi, ubicazionali, di servizi o di attività.
- b. secondo la collocazione
 - 1. a parete;
 - 2. su pannello appoggiato al muro, ma infisso nel perimetro stradale;
 - 3. isolati, che possono essere mono o bifacciali.

D. Caratteristiche dei cartelli pubblicitari e simili

I cartelli, posters, stendardi e impianti similari, con esclusione di quelli a parete, devono essere bifacciali ed in tutti i casi avere un aspetto decoroso. Nel caso di recinzioni per cantieri è ammessa la collocazione di impianti anche monofacciali.

Di norma debbono essere impiegati materiali duraturi; in particolare sono esclusi il legno non trattato ed il cartone. Le strutture portanti il mezzo pubblicitario, pur adeguate dimensionalmente alla loro funzione di sostegno, non devono interferire o pesare visivamente sul complesso espositivo. L'altezza da terra della base dei cartelli deve essere di almeno un metro. In materia di esposizione di cartelli e simili la collocazione va effettuata tenuto conto delle norme previste dal piano regolatore generale.

E. Classificazione del territorio comunale

Ai fini della collocazione della pubblicità ordinaria il territorio viene suddiviso in funzione della rilevanza della sua destinazione presente e futura in:

- a. edifici monumentali;
- b. zone soggette a vincolo e controllo ambientale;
- c. centro commerciale, direzionale e periferia.

2. Fino al momento dell'adozione del piano generale degli impianti pubblicitari, i criteri di cui sopra valgono come indicazioni di tipologia.

Nota

La formulazione del presente articolo rappresenta un tentativo per delineare un esempio applicativo circa l'obbligo regolamentare imposto al Comune dalla lettera b), del comma 2, dell'art. 62 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Art. 6
Canone per
l'installazione
dei mezzi
pubblicitari.
Presupposto
del canone

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, è soggetta al pagamento del presente canone.

2. Ai fini dell'applicazione del presente canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Si considerano messaggi pubblicitari anche quelli effettuati da enti non commerciali che reclamizzano un soggetto economico (sponsor).

Nota

Così come per l'imposta comunale sulla pubblicità solo i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica hanno rilevanza applicativa per il canone. Permane comunque l'assoggettamento, così come più volte ribadito dal Ministero delle Finanze in tema di imposta comunale sulla pubblicità, dei messaggi diffusi da enti non commerciali che reclamizzano uno sponsor commerciale.

Art. 7
Modalità
per ottenere
il provvedimento
per l'installazione
degli impianti
pubblicitari

1. Le domande per ottenere il rilascio del provvedimento per l'installazione degli impianti pubblicitari devono essere inoltrate al Settore/Servizio e devono essere corredate della seguente documentazione:

- a. domanda su appositi moduli predisposti dal Settore/Servizio stesso;
- b. tre copie dell'estratto di P.R.G. (da ritirarsi presso il Settore/Servizio);
- c. tre fotografie a colori del luogo dove il mezzo pubblicitario deve essere installato;
- d. tre prospetti, nel caso in cui il mezzo pubblicitario debba essere infisso sulla facciata di un edificio (i prospetti devono essere di rilievo e non schematici e dotati delle misure principali);
- e. tre disegni del mezzo pubblicitario (almeno uno deve essere colorato con i colori corrispondenti a quelli reali e deve essere specificata la natura del materiale o dei materiali del mezzo pubblicitario);
- f. tre planimetrie (nel caso di mezzi pubblicitari da installare su aree pubbliche o private) nelle quali siano ben disegnati marciapiedi, scarpate, aiuole, banchine stradali, recinzioni, pali, semafori, lampioni, cartelli già esistenti, alberi, e segnali stradali, ecc.
- g. tre sezioni, nel caso di cartelli, insegne sporgenti, insegne a bandiera, ecc...
- h.

Tutti i disegni devono essere firmati dai soggetti richiedenti; devono inoltre essere quotati e la scala non deve essere inferiore a 1:200, con eccezione dei bozzetti, quando l'oggetto sia molto grande.

Nota

Le procedure indicate rivestono mero carattere esemplificativo. Il Comune è libero di delineare procedure diverse nell'ottica di facilitazione e di agevolazione verso il cittadino-utente voluta dal legislatore.

Art. 8
Soggetto
obbligato

1. Soggetto obbligato al pagamento del presente canone, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

2. È solidalmente obbligato al pagamento del canone colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Nota

La figura di soggetto obbligato al pagamento del canone coincide esattamente con quella di soggetto passivo dell'imposta comunale sulla pubblicità.

Art. 9
Modalità
di applicazione
del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione del canone per superfici inferiori a 300 centimetri quadrati.

3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto obbligato, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

6. Le maggiorazioni del canone a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

7. Qualora la pubblicità di cui ai successivi articoli 13 e 14 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa del canone è maggiorata del 100 per cento.

Nota

Si suggerisce di confermare nel regolamento i criteri normativi regolanti l'imposta comunale sulla pubblicità, pur avendo il Comune la libertà di regolamentare, con criteri diversi, la determinazione del canone. È in tal modo che si è ritenuto di rispondere all'esigenza di graduare la tariffa del canone tenendo conto dell'impatto ambientale, così come previsto nella parte terminale della lettera d) del secondo comma, dell'art. 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 10
Dichiarazione

1. Il soggetto obbligato di cui all'art. 8 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Settore/ Servizio/ Ufficio tributi, in caso di ge-

stione in forma diretta da parte del Comune, o al concessionario del servizio, apposta dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione è predisposto dal Comune e messo a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Settore/Servizio/Ufficio tributi o al concessionario del servizio, nelle fattispecie di cui sopra, di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare del canone dovuto; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui ai successivi articoli 13, 14 e 15 commi 1, 2 e 3, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Nota

Viene proposta la medesima disciplina dichiarativa prevista per l'imposta comunale sulla pubblicità.

**Art. 11
Pagamento
del canone**

1. Il canone è dovuto per le fattispecie previste dagli articoli 13, commi 1 e 3, 14 e 15, commi 1 e 3 del presente regolamento, per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione patrimoniale; per le altre fattispecie il periodo del canone è quello specificato nelle relative disposizioni.

2. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, in caso di gestione in forma diretta, o al concessionario del servizio, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

3. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare il canone deve essere corrisposto in unica soluzione; il canone per la pubblicità annuale può essere corrisposto in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.

4. La riscossione coattiva del canone si effettua secondo le disposizioni D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43 e successive modificazioni: il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre

del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4 del codice civile.

5. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il soggetto obbligato può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune, in caso di gestione in forma diretta, o il concessionario del servizio sono tenuti a provvedere nel termine di novanta giorni.

6. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione del canone sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

Art. 12 Rettifica ed accertamento d'ufficio

1. Il Comune, in caso di gestione in forma diretta, o il concessionario del servizio entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al soggetto obbligato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto obbligato, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo del canone o del maggior canone accertato, delle sanzioni dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti o dal funzionario di cui al successivo art. 21 in caso di gestione in forma diretta, o da un rappresentante del concessionario del servizio.

Nota

La figura del funzionario responsabile del procedimento e le relative competenze sono disciplinate dal successivo art. 21 del presente regolamento.

Art. 13 Pubblicità ordinaria

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli del presente regolamento, la tariffa del canone per ogni metro

quadrato di superficie e per anno solare è quella deliberata dal Comune.

2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annuale.

3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica il canone in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1.

4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa del canone è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.

Nota

Viene confermata la medesima modalità di determinazione del canone che è prevista per l'imposta comunale sulla pubblicità, pur ribadendo ancora una volta che il Comune ha la più ampia libertà di disciplinare in diverso modo la disciplina del canone.

Art. 14 Pubblicità effettuata con veicoli

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuto il canone in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 13, comma 1 del presente regolamento; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui al medesimo art. 13, comma 4.

2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico per i quali la licenza di esercizio è stata rilasciata dal Comune il canone è dovuto a quest'ultimo; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana il canone è dovuto nella misura della metà al Comune qualora l'inizio e la fine della corsa avvengano nel suo territorio. Per i veicoli adibiti ad uso privato il canone è dovuto al Comune qualora il proprietario del veicolo vi abbia la residenza anagrafica o la sede.

3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, il canone è dovuto per anno solare al Comune, nelle misure stabilite dall'apposita tariffa, qualora la sede dell'impresa o qualsiasi altra dipendenza siano ubicate nel suo territorio, ovvero siano domiciliati in detto Comune i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli. La tariffa è graduata a seconda che si tratti di:

- a. autoveicoli con portata superiore a 3000 Kg;
- b. autoveicoli con portata inferiore a 3000 Kg;
- c. motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie.

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.

4. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuto il canone per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

5. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Nota

Non sembra che l'assoggettamento al canone della pubblicità effettuata con veicoli contrasti con i principi fissati dall'art. 62 del decreto legislativo n. 446 del 1997, così che si propone il relativo mantenimento.

**Art. 15
Pubblicità
effettuata
con pannelli
luminosi
e proiezioni**

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica il canone indipendentemente dal numero di messaggi, per metro quadrato di superficie, e per anno solare in base alla tariffa approvata dal Comune.

2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella sopra indicata.

3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica il canone in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica il canone per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione in base alla tariffa approvata dal Comune.

5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

**Art. 16
Pubblicità varia**

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze, la tariffa del canone, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista dall'art. 13, comma 1 del presente regolamento.

2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua limitrofi al territorio comunale, per

ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone in base alla tariffa approvata dal Comune.

3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.

4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini ed altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa approvata dal Comune.

5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, il canone dovuto per ciascun giorno o frazione è quello stabilito nella tariffa approvata dal Comune.

Art. 17
Riduzioni
del canone

1. La tariffa del canone è ridotta alla metà:

- a. per la pubblicità effettuata da organizzazioni politiche e sindacali, comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b. per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c. per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Nota

Le riduzioni suindicate sono applicabili allorché i mezzi non siano esenti o esclusi dal canone, in quanto non rilevanti ai sensi dell'art. 6, secondo comma, del presente regolamento.

Art. 18
Esenzioni
dal canone

1. Sono esenti dal canone:

- a. la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b. gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze dal punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la locazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

- c. la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d. la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e. la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f. la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi ad eccezione dei battelli di cui all'art. 15 del presente regolamento;
- g. la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i. le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

Nota

Le esenzioni suindicate, che si ritengono non comprimibili, ripropongono le esenzioni previste dalla normativa dell'imposta comunale sulla pubblicità (art. 17 decreto legislativo n. 507 del 1993).

**Art. 19
Sanzioni
amministrative
pecuniarie
ed interessi**

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 10 del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% del canone con un minimo di L. 100.000.

2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100% del maggior canone dovuto. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione del canone, si applica la sanzione da L. 100.000 a L. 500.000.

3. Le sanzioni previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

4. Sulle somme dovute per il canone si applicano interessi di mora nella misura del 2,5 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al soggetto obbligato per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Note

- Mentre le sanzioni di cui al primo e secondo comma trovano riscontro nell'art. 62, secondo comma, lettera e), del decreto legislativo n. 446 del 1997, quelle dei commi successivi trovano riscontro nella disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità.
- L'entità degli interessi moratori trova analogico riferimento nella legge n. 146 del 1998.

**Art. 20
Sanzioni
amministrative
e rimozione
dei mezzi
pubblicitari
abusivi**

1. Il Settore/Servizio/Ufficio tributi, in caso di gestione in forma diretta da parte del Comune, o il concessionario del servizio sono tenuti a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità, procedendo alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione, o installati in difformità della stessa, o per i quali non sia stato effettuato il pagamento del relativo canone, nonché alla immediata copertura della pubblicità con essi effettuata, mediante contestuale processo verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero, se non comminabili, di quelle stabilite dall'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 507 del 1993. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente comma si osservano le disposizioni contenute nel capo I del titolo VI del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.

Nota

Il presente articolo trova puntuale riferimento all'art. 62, quarto comma, del decreto legislativo n. 446 del 1997, in tema di interessi moratori sui tributi comunali.

**Art. 21
Funzionario
responsabile
del procedimento**

1. Nel caso di gestione in forma diretta, la Giunta comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al primo comma spettano al concessionario del servizio.

Nota

La figura del funzionario responsabile del procedimento trova il suo presupposto normativo nella legge n. 241 del 1990 e n. 142 del 1990. Tali norme mirano a separare le funzioni di indirizzo amministrativo che competono agli amministratori da quelle di gestione che spettano agli organi burocratici del Comune.

Art. 22
Gestione
del servizio

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone può essere effettuata in forma diretta dal Comune, o mediante l'adozione delle forme e dei modelli di affidamento di cui al 5° comma dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Il concessionario del servizio subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

Nota

La gestione del servizio può essere effettuata in economia dal Comune o affidata ai soggetti specificati al comma 5 dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997.

Art. 23
Abolizione
dell'imposta
comunale sulla
pubblicità

1. Dal 1° gennaio 1999 è abolita l'imposta comunale sulla pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.

2. I presupposti di imposizione relativi all'imposta abolita, riferiti a periodi antecedenti all'introduzione del presente canone, sono regolati dai termini di decadenza indicati all'art. 10 del decreto legislativo indicato al comma 1.

Nota

Permangono, per le obbligazioni tributarie antecedenti all'1° 1999, i poteri di accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, da esercitarsi nei termini di decadenza e di prescrizione previsti dal decreto legislativo n. 507 del 1993.

Art. 24
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Nota

Il terzo comma dell'art. 64 del decreto legislativo n. 446 del 1997, testualmente recita: "Se il Comune si avvale della facoltà di escludere l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità, l'oggetto dei vigenti contratti di concessione di cui all'art. 25 del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, è limitato al servizio delle pubbliche affissioni, fatta salva la revisione delle condizioni contrattuali da definire tra le parti e la facoltà di recesso del concessionario".